

COMUNE DI RACALE  
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DEL CANONE SULLE INIZIATIVE  
PUBBLICITARIE

Modificato e approvato con Delib. P.C. n. 8/2007

## **SOMMARIO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione del canone sulle iniziative pubblicitarie
- Art. 2 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Responsabile del servizio - Gestione contabile
- Art. 5 - Presupposto - Soggetto passivo del canone

### **CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI**

- Art. 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 7 - Definizioni

### **CAPO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 8 - Domande per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 - Rimborsi di spese - Esposizione della pubblicità a cura del Comune
- Art. 10 - Conclusione del procedimento - Gestione contabile del canone
- Art. 11 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 13 - Rinuncia alla autorizzazione
- Art. 14 - Decadenza della autorizzazione
- Art. 15 - Subingresso nella autorizzazione
- Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 17 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 18 - Osservanza delle norme del codice della strada
- Art. 19 - Riscossioni coattive - Rimborsi
- Art. 20 - Limiti alle occupazioni, stradali

### **CAPO IV - VERSAMENTI**

- Art. 21 - Denuncia e versamento del canone
- Art. 22 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti
- Art. 23 - Pagamenti a rate - Importi minimi

### **CAPO V - TARIFFE**

- Art. 24 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 25 - Tipologie di pubblicità
- Art. 26 - Tariffe - Modalità di applicazione

## **CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 27 - **Divieti** generici
- Art. 28 - Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 29 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
- Art. 30 - Riduzione del canone
- Art. 31 - Esenzioni dal canone

## **CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO**

- Art. 32 - Disciplina dei controlli
- Art. 33 - Contenzioso

## **CAPO VIII - SANZIONI**

- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Altre violazioni
- Art. 36 - Irrogazione immediata delle sanzioni
- Art. 37 - Ravvedimento per omessi o insufficienti versamenti
- Art. 38 - Ravvedimento per omessa dichiarazione
- Art. 39 - Accertamento con adesione
- Art. 40 - Rimozione dei mezzi pubblicitari
- Art. 41 - Casi di omessa dichiarazione

## **CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE**

- Art. 42 - Autorizzazioni in atto
- Art. 43 - Riaccertamento delle pubblicità

## **CAPO X - NORME FINALI**

- Art. 44 - Norme abrogate
- Art. 45 - Pubblicità del regolamento
- Art. 46 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 47 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 48 - Rinvio dinamico

## CAPO 1 - NORME GENERALI

### ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 è esclusa, in tutto il territorio di questo Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. È istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999 in applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura a carattere patrimoniale.
3. Il canone di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

### ART. 2 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
  - a) la individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  - b) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione;
  - c) la determinazione delle tariffe;
  - d) le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari ed il pagamento del canone;
  - e) le agevolazioni;
  - f) l'accertamento e le sanzioni;
  - g) il periodo transitorio.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'installazione, dei mezzi pubblicitari potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
2. Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dell'Ente, questi riconoscerà priorità nelle assunzioni al personale adibito alle medesime attività e proveniente da precedenti concessionari. ( legge 28/09/1998 n.337 – punto 3 – comma r).
3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori e il nuovo soggetto che esercita il servizio utilizzerà il personale convenzionato con l'Ente per le medesime attività. ( legge 28/09/1998 – n.337 – punto 3 – comma r)

### **ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO - GESTIONE CONTABILE**

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica impartisce disposizioni al personale convenzionato per il supporto nella conduzione del servizio e ne controlla l'attività.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

### **ART. 5 - PRESUPPOSTO - SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al canone sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
3. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

### ART. 6 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI (D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 62, c.2.a)

1. Al fini dell'applicazione del canone in base a tariffa sono considerati mezzi pubblicitari incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente:
  - a) le "insegne di esercizio";
  - b) le "preinsegne";
  - c) le "sorgenti luminose";
  - d) i "cartelli";
  - e) gli "striscioni";
  - f) i "segni orizzontali reclamistici";
  - g) gli "Impianti pubblicitari di servizio";
  - h) gli "impianti di pubblicità o propaganda".
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

### ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne per luce propria, ne per luce indiretta.

c) "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### CAPO III- PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ART. 8 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità dovrà essere presentata apposita documentata domanda per ottenere l'autorizzazione comunale.
  - La domanda per la pubblicità temporanea va presentata all'**Ufficio Tributi del Comune** ed è assolta con il pagamento del canone ;
  - La domanda per l'installazione di insegne permanenti va presentata all'**Ufficio Tecnico del Comune** con apposito progetto, e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che gli stessi uffici comunali riterranno di richiedere per l'istruttoria.
  - La domanda per l'installazione di striscioni, stendardi e altro materiale temporaneo che potrebbe recare ostacoli alla circolazione stradale va presentata all'**Ufficio di Polizia Municipale del Comune** ;
2. Ogni richiesta deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione.

3. Al sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata al sensi del precedente comma 1 è fissato in 10 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.
4. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.
5. Il contribuente che ha ottenuto esito favorevole alla richiesta, prima di installare i relativi mezzi pubblicitari, deve presentare autodichiarazione all'ufficio tributi specificando:
  - Che si è munito delle autorizzazioni necessarie al tipo di pubblicità che dovrà effettuare
  - la data in cui verrà installato il mezzo pubblicitario e nel caso di pubblicità temporanea si dovrà specificare anche la durata di esposizione
  - il luogo
  - le dimensioni
  - le caratteristiche del mezzo (es. luminoso, normale, bifacciale ecc.)
  - la tipologia (es. insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario)e contestualmente assolvere il pagamento del canone.

#### **ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE**

1. Il Comune, in relazione alla specifica dell'installazione, potrà imporre al titolare dell'autorizzazione eventuali altri oneri.
2. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura personale sufficiente a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
3. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

#### **ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - GESTIONE CONTABILE DEL CANONE**

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio Tributi, la ricevuta di pagamento del canone di concessione allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.



## **ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **ART. 12 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che i mezzi pubblicitari siano rimossi, l'amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa.
2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione.
4. Nella determinazione di revoca è assegnato un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione della segnaletica, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

## **ART. 13 - RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE**

1. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare all'autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se la pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese.
2. Se la pubblicità è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati.
3. Se la comunicazione di rimozione viene presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno in corso, l'utente è esonerato dal pagamento del canone.

#### ART. 14 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto autorizzativo, o alle norme stabilite dal presente Regolamento..
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della autorizzazione accordatagli.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

#### ART. 15 - SUBINGRESSO NELLA AUTORIZZAZIONE

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione ad installare i mezzi pubblicitari, deve dare comunicazione all'ente entro 10 giorni.
2. Il subentrante a sua volta, se non intende modificare gli impianti pubblicitari del vecchio titolare, o se cambia esclusivamente la dicitura, deve solo comunicare i dati all'ufficio tecnico ed all'ufficio tributi, per la pubblicità permanente, all'ufficio di Polizia urbana e all'ufficio tributi in caso di pubblicità temporanea.  
Nel caso in cui deve sostituire completamente gli impianti con altri diversi deve avviare il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione .
3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 30 aprile dell'anno successivo.
4. Per la nuova autorizzazione:
  - non è richiesto il deposito per rimborso di spese ;
  - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

#### ART. 16 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

#### ART. 17 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori l'interessato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti **prescrizioni** generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della autorizzazione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni

ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sull'interessato.

2. E' vietato all'interessato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in prestino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### **ART. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA**

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
  - al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
  - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

#### **ART. 19 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI**

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Al contribuente spettano gli interessi nella misura annua così determinata: tasso d'interesse legale più 0,50 punti con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. L'ente nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27/dicembre 2002 n. 289 stabilisce che per importi di ammontare uguale o inferiore a 2 € non sono effettuabili rimborsi.
5. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

## **ART. 20 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI**

1. Le occupazioni della sede stradale, con impianti pubblicitari, sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente ai mezzi pubblicitari già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, i mezzi pubblicitari possono essere consentiti qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto autorizzatorio.

## **CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE**

### **Art. 21 - DENUNCIA**

- I. Il versamento del canone indicato nell'atto autorizzatorio di cui al precedente art. 1 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.
- II. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 22, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le pubblicità medesime.

## **ART. 22 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
  - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
  - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale,-
  - c) il versamento tramite il sistema bancario-
  - d) il versamento diretto presso L'Ufficio Tributi o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle autorizzazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
  - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di autorizzazione;

- b) per gli anni successivi, entro il mese di aprile dell'anno in corso.
  - c) Per le insegne delle attività stagionali il pagamento del canone sarà calcolato in rapporto all'effettivo periodo di utilizzo.
  - d) Per le insegne che vengono installate negli ultimi tre mesi dell'anno, il pagamento del canone sarà calcolato in rapporto agli ultimi tre mesi dell'anno.
3. Per le pubblicità temporanee con: striscioni - locandine - standardi - lancio o distribuzione di qualsiasi materiale, proiezioni, mezzi acustici e simili, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma I.
  4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui l'interessato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
  5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.
  6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 23 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI**

1. Qualora l'ammontare annuo del canone superi Euro 1.000,00 su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di autorizzazione, il versamento in rate mensili di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l'interessato perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della autorizzazione.
2. L'ente nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27/dicembre 2002 n. 289 stabilisce che per importi di ammontare uguale o inferiore a 2 € il tributo non è dovuto e non sono effettuati rimborsi.

#### **CAPO V - TARIFFE**

#### **ART. 24 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

I. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 20, in relazione al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentita la commissione edilizia comunale (verbale n..... in data.....), sono classificate in n.1 .

## ART. 25 - TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ

1. Ai fini del presente regolamento vengono definite come segue le forme di pubblicità:

A) Pubblicità ordinaria . Si distingue in:

- I. pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tipologie;
- II. pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

B) Pubblicità effettuata con veicoli

C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

D) Pubblicità varia che così si distingue:

- I. pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato;
- II. pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- III. pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- IV. pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- V. pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.

## ART. 26 - TARIFFE - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Per le pubblicità come definite al precedente art. 25 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alle allegare tabelle.
2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
4. Non si fa luogo all' applicazione del canone per le insegne che individuano la sede di svolgimento dell'attività fino a cinque metri quadrati . Si specifica che tale superficie non può essere considerata una franchigia se si superano complessivamente anche con più insegne, le suddette superfici. Diversamente, per le attività individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI**

### **ART. 27 – DIVIETI GENERICI**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - d) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285-;
  - e) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

#### **ART. 28 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 18,00 alle ore 9,00.....
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

#### **ART. 29 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI**

Non ci sono limiti relativamente alla pubblicità effettuata tramite distribuzione di materiale pubblicitario.

#### **ART. 30 - RIDUZIONE DEL CANONE**

- I. Le tariffe del canone sono ridotte alla metà per pubblicità effettuata solo tramite affissioni :
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

#### **ART.31 - ESENZIONI DEL CANONE**

- I. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli



riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sul quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato,-

- c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) L'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa su veicoli dell'impresa stessa.

## **CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO**

### **Art. 32 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY**

1. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
2. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

## ART. 33 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone - se e in quanto dovuto - sono di competenza della commissione tributaria.
3. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

### 4. Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

## CAPO VIII - SANZIONI

### ART. 34 - SANZIONI

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nei tre Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473/1997.

### ART.35 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della autorizzazione, non incidenti sulla detenninazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L 51,65 a L 516,46.

## ART. 36 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 34 le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Le sanzioni, vengono applicate a seconda delle ipotesi, nelle seguenti misure:
  - a) **Omesso versamento (con dichiarazione presentata)** – (avviso di accertamento d'ufficio) - sanzione del 30%
  - b) **Insufficiente versamento (con dichiarazione presentata)** – (avviso di accertamento in rettifica) - sanzione del 30%
  - c) **Tardivo versamento (con dichiarazione presentata)** – (avviso di accertamento in rettifica) – sanzione del 30%
  - d) **Dichiarazione infedele o incompleta** – (avviso di accertamento in rettifica) – sanzione dal 50% al 100%.
  - e) **Dichiarazione omessa** – (avviso di accertamento d'ufficio) – sanzione dal 100% al 200% con un minimo di 51,65.

Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura annua così determinata: tasso d'interesse legale più 0,50 punti con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

## ART. 37 – RAVVEDIMENTO (per omessi o insufficienti versamenti)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad 1/8 della sanzione nei casi in cui il mancato pagamento del tributo o del residuo, venga eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad 1/5 della sanzione se avviene oltre i trenta giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.

### ART. 38 - RAVVEDIMENTO (per omessa o dichiarazione)

La violazione è sanabile da parte del contribuente:

- a) presentando la dichiarazione entro 90 giorni e versando 1/8 della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione.

N.B. se oltre alla dichiarazione manca anche il versamento bisogna pagare :

- il tributo
- la sanzione di 1/8 prevista per l'omessa dichiarazione
- la sanzione di 1/8 da calcolarsi sul tributo ancora da versare, con un minimo di € 6
- gli interessi di mora

### ART. 39 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è uno strumento che serve a definire assieme al contribuente la sua posizione in presenza di un'attività accertatrice del Comune e può essere attivato:

1. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
2. su istanza del contribuente, dopo che questi ha ricevuto l'avviso di accertamento.

#### • Procedimento ad iniziativa d'ufficio

Prima di emettere l'avviso di accertamento, l'Ufficio, se riscontra l'esistenza di elementi che rendono opportuno un confronto con il contribuente per definire insieme a lui la questione, **invia** al contribuente stesso un invito a comparire riportante l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento. E' facoltà del contribuente aderire all'invito (se non partecipa non gli derivano conseguenze negative), così come non è obbligatorio per il Comune attivare il procedimento definitorio.

#### • Procedimento ad iniziativa del contribuente

Ricevuta la notifica di un avviso di accertamento che rechi l'indicazione che in relazione allo stesso può essere presentata istanza di definizione concordata (gli avvisi di accertamento debbono indicare se c'è oppure no la possibilità di presentare domanda di concordato), il contribuente che intende avvalersi di tale possibilità **presenta istanza in carta libera al Comune - Area Finanza - Settore Entrate, indicando il proprio recapito anche telefonico.**

L'istanza non può essere presentata se contro l'avviso di accertamento ricevuto è stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, così come la successiva impugnazione davanti al Giudice Tributario comporta rinuncia all'istanza stessa.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata, sia i termini per l'impugnazione sia quello del

pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio invita il contribuente a comparire (anche per via telefonica o per via telematica).

La richiesta di concordato non è vincolante per l'interessato (nel senso che può non presentarsi e quindi rinunciare). L'ufficio è invece tenuto, ricevuta l'istanza del contribuente, ad invitarlo per verificare l'esistenza delle condizioni per concordare.

- **Perfezionamento della definizione**

Se si concorda, viene redatto un atto di accertamento con adesione ed il procedimento si definisce con il pagamento entro 20 giorni delle somme riconosciute dovute. Entro 10 giorni dal pagamento, l'interessato deve trasmettere la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Solo a seguito di questo adempimento, all'interessato viene rilasciato un esemplare dell'atto di accertamento con adesione

- **Effetto della definizione**

Il perfezionamento dell'accertamento con adesione rende l'atto definitivo, non impugnabile né modificabile dall'ufficio.

- **Riduzione delle sanzioni a seguito di definizione del procedimento di accertamento per adesione**

A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

- **Riduzione delle sanzioni al di fuori delle ipotesi di accertamento con adesione:**

Come già evidenziato in precedenza, non tutta l'attività di accertamento può essere materia di accertamento con adesione. Tuttavia, anche quando l'accertamento riguardi materie non concordabili, è comunque prevista la possibilità per il contribuente di assicurarsi una riduzione delle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento. Il contribuente che, ricevuto un avviso di accertamento, non presenti domanda di concordato, né impugni l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale provvedendo altresì a pagare entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, ha infatti diritto alla riduzione di un quarto delle sanzioni irrogate.

#### **ART. 40 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. La rimozione e l'immediata copertura della pubblicità di cui al precedente comma è disposta dal responsabile del servizio con motivata determinazione.
3. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".

## **ART. 41 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di tipo temporaneo, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di tipo permanente, la pubblicità, in ogni caso, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

## **CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE**

### **ART. 42 - AUTORIZZAZIONI IN ATTO**

- I. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

### **ART. 43 - RIACCERTAMENTO DELLE PUBBLICITA'**

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.
2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 24.

## CAPO X - NORME FINALI

### ART. 44 - NORME ABROGATE

- I. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### ART. 45 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

- I. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare che lo approva.
2. L'Ente delibera le tariffe e le aliquote relative al tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

### ART. 47 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- I. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) i regolamenti comunali.

### Art. 48 - RINVIO DINAMICO

- I. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

COMUNE DI RACALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 FEBBRAIO 2007

PUNTO 8 O.D.G.

Modifica Regolamento Comunale "CIMPER" "Canone Installazione Mezzi Pubblicitari"

PRESIDENTE - Prego, assessore Carlino.

ASSESSORE CARLINO - Grazie, Presidente. Anche qui si è usata la stessa logica della COSAP, quindi ci si è adeguati alle norme della Finanziaria e si è guardato soprattutto a delle modifiche che consentissero una migliore collaborazione tra gli uffici tributi, tecnico e commercio. Per cui non vi è nessun aumento. Si chiede l'approvazione. Grazie.

PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, chi è favorevole?

VOTAZIONE  
UNANIMITA' DEI PRESENTI

PRESIDENTE - Per l'immediata esecutività?

VOTAZIONE  
UNANIMITA' DEI PRESENTI



Il presente verbale viene approvato sottoscritto.

Il Consigliere anziano  
(Cimino Franceseo)

*Franceschini*

Il Presidente  
(Dr. Luigi Amantónico)

*Luigi Amantónico*

Il Segretario Generale  
(Dr. Claudio D'Ippolito)

*Claudio D'Ippolito*

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 23 FEB 2007 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124. D.Lgs. 267/2000.

Racale, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
(Crespino Italo)

*23 FEB 2007*



Il Segretario Generale  
(Dr. Claudio D'Ippolito)

*Claudio D'Ippolito*

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

decorrenza gg 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

Il Segretario Generale  
(Dr. Claudio D'Ippolito)

*Claudio D'Ippolito*